



*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione,
il Lavoro e le Politiche Giovanili*

Allegato all'accordo-quadro del 18/04/2016

AMMORTIZZATORI IN DEROGA 2016 - LINEE GUIDA

Gli ammortizzatori sociali in deroga estendono le misure di tutela del reddito ai lavoratori che, in riferimento a quanto disposto dalla normativa a regime ne sarebbero esclusi e, **nell'attuale anno 2016**, in una prospettiva di conclusione del percorso già avviato di superamento dell'attuale sistema, viene regolamentato, in particolare, secondo le risorse, i periodi di durata ed i criteri previsti dal comma 304 dell'art. 1 della L.208 del 28/12/15 (Legge di Stabilità 2016), che ha integrato e modificato il D.I. 83473 dell'1/08/2014

In riferimento a quanto previsto:

- dall'art.19 del D.L. 185/2008, conv. in L.2/2009;
- dall'art. 2 – commi 64,65 e 66 della L.92/2012;
- dal D.I. 83473 dell'1/08/2014;
- dalla circolare n.19 del 11/09/14 e dalla nota 40/0005425 del 24/11/14 del Ministero Lavoro e P.S.;
- dalla circ. n.4 del MLPS del 02/02/16.

In considerazione delle risorse assegnate con D.I. 1600024 del 23/03/2016 del Ministro del Lavoro e P.S. di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze, pari ad euro 12.458.405 (di cui 11.385.485 corrispondenti al 95% e 622.920, pari al 5% , per le finalità di cui al comma 304 dell'art. 1 della L.208/15),

le presenti disposizioni si applicano alle domande di CIG in deroga decorrenti dal 1/01/2016 nonché alle domande di mobilità in deroga con decorrenza dall'1/01/16.

IL TAVOLO INTERISTITUZIONALE

Allo scopo di assicurare la opportuna condivisione nella fase di indirizzo strategico e nella attuazione dei dispositivi oggetto delle presenti linee guida viene convocato apposito Tavolo Inter-istituzionale presieduto dall'Assessore Regionale al Lavoro o suo delegato e composto da rappresentanti dell'INPS, di Italia Lavoro e delle Parti Sociali.

Al Tavolo vengono condivisi:

- la definizione degli indirizzi generali per il riparto delle risorse regionali;
- la definizione dei criteri per l'approvazione delle istanze nei limiti delle risorse finanziarie disponibili;

la programmazione e l'attuazione degli strumenti di politica attiva collegati ai trattamenti in deroga. Inoltre il tavolo si riunisce con cadenza periodica per l'analisi, la valutazione e il monitoraggio degli esiti delle istanze e delle relative concessioni.

Alle riunioni del Tavolo partecipano il Direttore della D.G. Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili; i Dirigenti delle UU.OO.DD. competenti che ne supportano il funzionamento

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA

(*) anche in forma cooperativa

Il trattamento di integrazione salariale in deroga può essere richiesto solo dai soggetti giuridici qualificati come "imprese" (di cui all'art. 2082 del codice civile). Rientrano, inoltre, nel campo di applicazione anche i "piccoli imprenditori" (di cui all'art. 2083 del c.c.: coltivatori diretti del fondo, artigiani, piccoli commercianti) nonché gli studi professionali (nota MLPS n.40/0007518 del 25/03/15, "Trasmissione ordinanza del TAR n.6365/2014 e ordinanza Consiglio di Stato n.1108/2015").

Il predetto trattamento, può essere concesso o prorogato ai lavoratori subordinati con la qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti ed i lavoratori somministrati, con una anzianità lavorativa, presso l'impresa che utilizza il trattamento, di almeno 12 mesi, maturati alla data di inizio del periodo di intervento della CIGD.

Per i lavoratori in "somministrazione" l'anzianità di servizio del lavoratore viene verificata presso l'agenzia di somministrazione, in quanto suo datore di lavoro, essendo il rapporto di lavoro instaurato tra agenzia di somministrazione e lavoratore somministrato, presso un utilizzatore.

Le causali di concessione del trattamento in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro a zero ore o ad orario ridotto sono:

- situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori;
- situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato;
- crisi aziendali;
- ristrutturazione o riorganizzazione aziendale;
- per le imprese sottoposte a "procedure concorsuali con continuazione dell'esercizio di impresa" (considerato che l'art. 2 - comma 70- della L.92/12 ha abrogato l'art. 3 della L.223/91, con effetto dall'1/01/16), in analogia a quanto disposto dalla legislazione a regime, nonché dalle norme anche secondarie, ed ove sussistano i presupposti, in particolare concrete e documentate iniziative di salvaguardia della occupazione da realizzarsi nel periodo massimo di concessione (3 mesi).

Relativamente ai criteri applicati in riferimento alle citate causali, qualora compatibili, si fa riferimento alle disposizioni (Decreti Ministeriali applicativi) relative alla CIGS e/o alla CIGO.

Il trattamento - in nessun caso - può essere concesso nel caso di cessazione dell'impresa o di parte della stessa.

Allo scopo di fruire del predetto trattamento, l'impresa deve aver previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità (ferie residue e maturate, permessi, banca delle ore, ecc.) e tra questi anche gli istituti di fonte contrattuale. Per ferie residue e maturate si intendono quelle residue dell'anno precedente, e quelle maturate fino alla data di inizio delle sospensioni (escludendo le ferie programmate quali quelle che coincidono con le chiusure aziendali).

Nel premettere che il trattamento di CIGD non può essere concesso in favore dei lavoratori per i quali ricorrono le condizioni di accesso alle prestazioni analoghe previste dalle vigenti normative, **possono richiedere il sopra citato trattamento:**

a) imprese di qualsiasi settore, ad esclusione del settore pesca, per le unità operative ubicate in Campania, non soggette alla disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria e straordinaria

(D.Lgs.148/2015 e succ. int.) nonché alla disciplina dei Fondi di cui agli artt. 26,27,28 e 29 del citato D. Legislativo 148/15;

b) imprese di qualsiasi settore, ad esclusione del settore pesca, per le unità operative ubicate in Campania soggette alla disciplina in materia di CIGS o CIGO nonché a quella dei Fondi di cui agli artt. 26,27, 28 e 29 del D.Lgs. 148/2015 il cui superamento dei limiti previsti può essere disposto unicamente in caso di eccezionalità della situazione connessa alla necessità di salvaguardare i livelli occupazionali ed in presenza di prospettive concrete di ripresa dell'attività produttiva;

c) in particolare le aziende che rientrano nel campo di applicazione della normativa relativa al Fondo di integrazione salariale ed ai Fondi bilaterali alternativi, possono scegliere di accedere agli ammortizzatori sociali in deroga, nei limiti previsti dal D.I. 83473/14 e dalla L.208/15, o alle prestazioni previste dal citato Fondo di integrazione salariale. In tali casi l'INPS verificherà che la fruizione di detti istituti non determini una duplicazione delle prestazioni corrisposte (nota MLPS 40/3223 dell'11/02/16).

Durata

In relazione a ciascuna unità produttiva il trattamento di CIGD può essere concesso o prorogato – a decorrere dall'1/01/16 e fino al 31/12/16 - per un periodo **non superiore a 3 mesi** anche non continuativi, nell'arco dell'anno.

Nel computo dei citati periodi si considerato tutti i periodi di concessione di CIGD, anche afferenti a diversi provvedimenti di concessione o proroga, in relazione a ciascuna unità produttiva.

Procedura per la presentazione della domanda di CIG in deroga

Le imprese che intendono accedere al trattamento di CIG in deroga devono avviare la procedura di consultazione sindacale (art. 24 del D.Lgs. 148/15) comunicando alla RSU o RSA nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause della sospensione o della riduzione di orario, l'entità e la durata prevedibile nonché il numero dei lavoratori interessati.

Copia di detta richiesta deve essere inviata anche al competente Ufficio della Regione Campania: "U.O.D. (541107) Interventi sostegno mercato del lavoro- Prevenzione e gestione crisi aziendali-Centro Direzionale Is. A/6 – 80143 Napoli “.

Detta procedura di consultazione deve concludersi con la sottoscrizione di un verbale di esame congiunto (sia in caso di accordo che di mancato accordo) obbligatoriamente prima dell'inizio del periodo di CIGD. Pertanto non verranno accolte istanze di CIGD per le quali l'esame congiunto sia avvenuto in data successiva alla data di inizio della CIGD o non sia affatto avvenuto.

Qualora non venga raggiunto l'accordo in sede aziendale, l'impresa ne darà comunicazione al predetto Ufficio della Regione e richiedere la convocazione presso lo stesso. Se anche detto esame congiunto dovesse concludersi senza il raggiungimento dell'accordo, la domanda non verrà accolta.

Nel verbale di accordo sindacale dovranno essere riportati tutti i seguenti dati:

- data accordo sindacale;
- i nominativi e la qualifica rivestita dai sottoscrittori del verbale (impresa, rappresentante dell'associazione datoriale e delle organizzazioni sindacali);
- dati identificativi dell'impresa, con indicazione sia della sede legale che della/e unità operative per la/e quale/i è richiesta la CIGD, il numero dei lavoratori in organico con la suddivisione in: quadri, impiegati, operai ed apprendisti, dei lavoratori somministrati nonché il settore di appartenenza ed il CCNL applicato;
- indicazione dei motivi che hanno determinato il ricorso all'intervento di CIGD;
- il periodo di richiesta, il numero dei lavoratori sospesi a zero ore o ad orario ridotto ed il numero massimo di ore di CIGD che verranno richieste;
- dichiarazione relativa all'applicazione dell'istituto della rotazione tra i lavoratori interessati

- alla CIGD, con indicazione dei motivi della eventuale mancata applicazione della stessa;
- dichiarazione resa dall'impresa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 da cui risulti che:
 - l'impresa rientra nella definizione di cui agli artt. 2082 o 2083 del Codice Civile;
 - la stessa non può ricorrere alla CIGO o alla CIGS o alle misure di cui agli artt. 26,27, 28 e 29 del D.Lgs. 148/2015 o non può più accedere alle stesse;
 - ha concrete prospettive di ripresa dell'attività produttiva;
 - ha previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità (ferie residue e maturate, permessi, banca delle ore, ecc.) e tra questi anche gli istituti di fonte contrattuale;
 - indicazione degli ammortizzatori sociali eventualmente utilizzati con i relativi periodi e le causali di intervento.

Esaurita la procedura di consultazione sindacale – con esito positivo- l'impresa invia l'istanza alla Regione Campania, secondo le modalità previste.

Presentazione della domanda

La domanda di CIG in deroga compilata in ogni sua parte, va presentata alla Regione Campania in via telematica all'indirizzo aass.regione.campania.it, entro 20 gg dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro, come previsto dall'art.2 comma 7 del citato D.I.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti digitali:

1. il verbale di accordo sindacale;
2. la relazione esplicativa delle motivazioni afferenti la richiesta di intervento della CIGD.

In caso di tardiva presentazione dell'istanza, è prevista la decurtazione del trattamento che sarà concesso dall'inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della richiesta.

La compilazione della domanda on-line è obbligatoria, pena la non ricevibilità della stessa.

Per accedere al servizio il legale rappresentante dell'azienda richiedente, se non registrato, deve effettuare la procedura di registrazione immettendo le proprie generalità e quelle dell'azienda di cui si ha legale rappresentanza. Effettuata la registrazione, gli utenti saranno riconosciuti dal sistema e potranno quindi procedere all'invio delle domande.

Nelle more della riattivazione della procedura informatica le domande decorrenti dall'1/01/16 dovranno essere trasmesse entro e non oltre il 15/05/2016.


Istruttoria delle istanze e rilascio autorizzazioni

Le domande saranno istruite, secondo l'ordine cronologico di arrivo della documentazione completa, entro 30 gg. dalla ricezione della stessa, dall' UOD 07 – Interventi di Sostegno al Mercato del Lavoro - con il supporto tecnico di Italia Lavoro e, in seguito, autorizzate dalla Unità Dirigenziale competente, nei limiti delle risorse disponibili.

Gli esiti delle istruttorie delle domande, anche negativi, saranno oggetto di appositi provvedimenti dirigenziali pubblicati sul B.U.R.C.

Nel caso di domande incomplete o inesatte, a fronte di specifica richiesta da parte della Regione Campania, l'azienda è tenuta a far pervenire le informazioni/documentazioni mancanti entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa on line, decorsi i 30 giorni, qualora non siano pervenute le integrazioni dovute, la domanda si ritiene respinta.

Qualora, in fase istruttoria la documentazione sia ritenuta dagli uffici regionali preposti, completa ed esaustiva ai fini dell'espletamento della fase di esame congiunto, sarà data comunicazione all'azienda richiedente dell'esito dell'istruttoria. In ogni caso l'Ufficio competente della Regione si riserva la facoltà di convocare le parti per ulteriori approfondimenti o integrazioni del verbale di accordo.



A seguito delle comunicazioni degli esiti di accoglimento delle istanze, l'Azienda trasmetterà all'UOD 07 – Interventi di Sostegno al Mercato del Lavoro, PEC: politichedellavoro@pec.regione.campania.it il prospetto analitico delle ore di effettiva CIGD utilizzata nel mese di riferimento, entro il 10 del mese successivo, coerente con quanto sarà comunicato all'INPS attraverso il modello SR41.

Comunicazione all'INPS e pagamento

Sulla base della convenzione tra la Regione Campania e l'INPS Regionale Campania, la Regione Campania – UOD 07 – Interventi di sostegno al Mercato del lavoro, trasmette all'INPS tramite il sistema SIP (sistema informativo percettori) unitamente alla determina di concessione, nella quale sarà indicata l'applicazione dell'art. 2 del D.I.83473 dell'1/08/14 o dell'art. 1 – comma 304 – della L.208/15 (riserva del 5%), i modelli di domanda (SR100) ad essa riferiti, al fine di consentire l'attivazione delle procedure di pagamento di competenza di quest'ultimo.

Per l'erogazione del trattamento economico ai lavoratori in CIG in deroga è previsto esclusivamente il sistema di “pagamento diretto” da parte dell'INPS, ossia non è contemplato il pagamento con sistema “a conguaglio” da parte dell'azienda interessata.

Le imprese devono presentare mensilmente all'INPS i modelli SR-41 per l'erogazione del trattamento entro e non oltre il 25° giorno del mese successivo a quello di fruizione del trattamento.

Qualora non venga utilizzato quanto autorizzato, l'impresa dovrà comunicare, attraverso il proprio legale rappresentante, alla Regione Campania a mezzo PEC e/o Racc. A.R., la rinuncia al provvedimento di autorizzazione chiedendone l'annullamento.

Interventi di politica attiva ed obblighi del lavoratore


Per gli interventi di politica attiva in favore dei lavoratori percettori di CIGD e relative sanzioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 22 del D.Lgs 150/2015.

MOBILITA' IN DEROGA

In riferimento a quanto disposto dall'art. 1 – comma 304 – della L.208/15 (Legge di Stabilità 2016) nonché a quanto già concordato con l'intesa relativa alla destinazione delle risorse ex art. 44 -comma 6 – del D.Lgs.148/2015, per l'anno 2015, da ritenersi parte integrante della presente intesa, il trattamento di mobilità in deroga può essere concesso ai lavoratori che non hanno beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi, per il periodo previsto di 4 mesi + 2 e comunque non oltre il limite massimo di 3 anni e 4 mesi (pari a 40 mesi complessivi), e per i quali risulti la permanenza dello stato di disoccupazione e delle condizioni previste per la concessione della indennità.

Interventi di politica attiva ed obblighi del lavoratore

Con riferimento alle attività di politiche attive la Regione ha già attivato interventi di re-inserimento al lavoro e di ri-qualificazione professionale, i cui destinatari sono i lavoratori percettori ed ex percettori di AA.SS. in deroga per crisi strutturali, che negli anni 2012-2014 sono stati percettori di aa.ss. In deroga, le cui azioni di accompagnamento alla riqualificazione (finanziamento percorsi di formazione a catalogo) e alla ricollocazione lavorativa (incentivi all'assunzione) sono state affidate ad un sistema misto pubblico/privato, in una logica di rete. Impegnando ulteriori risorse economiche, al fine di promuovere ed offrire uno strumento di



sostegno immediato, durante il periodo di inattività e nelle more della ricerca di una nuova occasione di lavoro, la Regione Campania ha attivato con i DD.DD. 85 e 354/2015 e succ. int. nonché con il D.D. 8 del 29/01/16 “Interventi per lavori occasionali attivati da enti pubblici”, e relativa integrazione, azioni finalizzate a sostenere, allo stato, i lavoratori che, risultano ex percettori degli ammortizzatori sociali in deroga nel periodo di riferimento, privi di alcuna indennità e/o di ulteriore forma di sostegno al reddito, ampliando la platea dei destinatari dell'intervento già in atto.

Con DD. n. 107 del 08/04/16 è stato approvato, infine, l’Avviso ai datori di lavoro privati per l'adesione alla Misura Garanzia Over per l'attivazione dei percorsi di reinserimento lavorativo in azienda, rivolte ai beneficiari di ammortizzatori in deroga di cui sopra, attualmente disoccupati e privi di sostegno al reddito”.

Sanzioni

Relativamente alle previste sanzioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 22 del D.Lgs 150/2015.

Deroga ai criteri di cui agli artt. 2 e 3 del D.I. 83473/2014 (art. 1 – comma 304 – L.208/15)

Nell'ambito della deroga ai criteri di cui agli artt. 2 e 3 del citato D.I., nella misura non superiore al 5% delle risorse attribuite per l'anno 2016, (secondo quanto disposto dal citato comma 304 dell'art. 1 della L.208/2015), detta percentuale del 5%, pari ad euro 622.920,00 è destinata:

- alle richieste di CIGD presentate nel corso del c.a. 2016, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo, dai datori di lavoro “non imprenditori”(da intendersi: associazioni o organizzazioni che svolgono attività senza fine di lucro di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto (organizzazioni di tendenza), volontariato laico, circoli sportivi e ricreativi e studi professionali), ad eccezione dei datori di lavoro domestico;
- alla concessione della indennità di mobilità in deroga esclusivamente in favore dei lavoratori in possesso dei requisiti di cui all'art. 16 – comma 1 – della L.223/91: “anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodo di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività ed infortuni, con rapporto di lavoro a carattere continuativo e comunque non a termine”, che, terminata la fruizione della indennità di mobilità ordinaria, della indennità di Naspi, Aspi e Mini Aspi e della indennità di disoccupazione agricola con requisiti ordinari e ridotti - nell'anno 2016 - mediante presentazione di apposita richiesta corredata da certificazione rilasciata dall'INPS, dimostrino di maturare il requisito per l'accesso alla pensione entro il 31/12/2016.

Detta istanza, nella quale deve essere dichiarato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R.445/2000, il possesso dei citati requisiti previsti, deve essere presentata dal lavoratore interessato ed inviata, con allegata certificazione al competente Ufficio della Regione:“U.O.D. (541107) Interventi sostegno mercato del lavoro- Prevenzione e gestione crisi aziendali-Centro Direzionale Is. A/6 – 80143 Napoli “ PEC:politichedellavoro@pec.regione.campania.it.

L'istruttoria delle istanze verrà effettuata da detto Ufficio entro 30 gg. dalla data di ricezione della domanda e le stesse saranno esaminate secondo l'ordine cronologico di arrivo della documentazione completa ed autorizzate nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

Le richieste di chiarimento e/o integrazioni sospendono il predetto termine ed il lavoratore è tenuto a far pervenire le eventuali integrazioni entro 15 gg. dal ricevimento della richiesta. Qualora non risultino pervenute in detto termine le integrazioni dovute, la domanda si ritiene respinta.

In riferimento a quanto previsto dall'art. 3 – comma3 – D.I.83473/14, “al fine della fruizione del trattamento di mobilità in deroga, i lavoratori interessati, a pena di decadenza, devono presentare la



relativa istanza all'INPS entro 60 gg. dalla data di licenziamento o dalla scadenza della precedente prestazione fruita, ovvero, se posteriore, dalla data del decreto di concessione della prestazione" (decreto regionale), esclusivamente attraverso modalità telematiche.

Disposizioni finali

Tutto quanto sopra si ritiene applicabile, salvo diverse disposizioni che dovessero intervenire sulla materia, da parte del Ministero del Lavoro e P.S., successivamente alla stipula del presente accordo. I provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti in deroga adottati dalla Regione Campania saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e detta pubblicazione avrà valore di notifica per gli interessati.

La Regione Campania si riserva di effettuare servizi di controllo c/o le aziende richiedenti, anche attraverso l'attivazione dei servizi ispettivi, per la verifica dell'osservanza delle norme vigenti in materia di utilizzo degli AA. SS.

CONFPROFESSIONI CAMPANIA
Paola Laferriere

Fabio Palumbo

CONFINDUSTRIA CAMPANIA
CONTEOMMERCO CAMPANIA

Giuseppe C...
Vincenzo...

ASL CAMPANIA
...

ASPAT
Associazione Sanità Privata
Accreditata Territoriale
Centro Direzionale Napoli
Via G. Porzio Isola E/3 Torre Avalon
80148 NAPOLI
Cod. Fiscale e Part. IVA 05964321219

FESIPA CONFSAI
Ambro Delcasso

AGGI CAMPANIA
...
FEDINAS
CIFA-IRRIA
...

CLAAI - IMPRESE

...

CISOTISUM

CONFEDERATIVE
...

CNA *...*

ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO NAPOLI
...

...

FES' LAVORO ITALIA
...
CONFAPI



...

...